

Debito derivante dalla Sentenza nr 314/2025 Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, pubblicata in data 21/05/2025

Il debito si riferisce alla questione accise, di competenza del Servizio Entrate area Finanziaria. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto ha rigettato l'appello proposto dalla Provincia di Vicenza avverso la sentenza di primo grado che riconosceva il diritto di E.ON ad ottenere, da parte di questo ente, il rimborso delle somme richieste a titolo di addizionale all'accisa sull'energia elettrica, oltre interessi, confermando quindi la pronuncia di primo grado, con compensazione delle spese anche del secondo grado di giudizio.

Analoga pronuncia è stata depositata, dal medesimo Collegio giudicante, tra le parti EON Energia e Città Metropolitana di Venezia (sentenza n. 313/2025 del 21/05/2025), di cui abbiamo copia in atti.

La sentenza suddetta, motiva il rigetto dell'appello citando sentenze emesse dalla Suprema Corte di cassazione inconferenti, in quanto relative a diverse fattispecie fattuali e a diverse problematiche di diritto. Inoltre, tali pronunce appiano superate dalla successiva sentenza della medesima Corte di cassazione (n. 21883 del 2/08/2024) che ha sancito il principio di diritto più volte applicato dalle Corti di merito per riconoscere il difetto di legittimazione passiva della Province che di seguito si riporta.

«Spetta in via esclusiva all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise, di cui all' abrogato art. 6, del decreto-legge 511/1988, per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW».

Tale sentenza è stata prodotta in giudizio da questa Avvocatura che ne ha fatto oggetto di specifica trattazione negli atti di causa. Tuttavia la Corte di Giustizia non ha preso in considerazione tali deduzioni, né si è pronunciata sulle stesse.

Si precisa che il principio di diritto di cui sopra è stato ribadito, seppur in via incidentale, anche dalla Corte Costituzionale con la recentissima sentenza n. 43 del 15/04/2025. Si è ricevuto incarico per il deposito del ricorso in Cassazione.

debito derivante dal Decreto ingiuntivo n. 1006/2025 immediatamente esecutivo, notificato in data 16/05/2025

Il debito si riferisce ad un appalto di competenza dei Lavori Pubblici

- In data 16/05/2025 il ricorrente rif. 2914 notificava a questa Provincia un ricorso per decreto ingiuntivo, unitamente al decreto immediatamente esecutivo, per il pagamento dell'importo di € 69.926,67, oltre a interessi e spese legali, a fronte di una fattura che, nella ricostruzione fornita dal ricorrente, sarebbe stata emessa a seguito dell'esecuzione di un contratto di subappalto.

- In realtà, come già evidenziato nella copiosa corrispondenza intercorsa con i legali che si sono succeduti nella difesa del ricorrente, in atti, e come confermato dal dirigente dell'Area Tecnica con nota Prot. 50257 del 28/10/2024, emessa a seguito della domanda di mediazione presentata dal ricorrente, non sussiste alcun debito della Provincia nei confronti dello stesso, per l'esecuzione di un contratto di subappalto.

- Il contratto principale era stato sottoscritto con la ditta Pernechele srl con la quale si era provveduto alla risoluzione per inadempimento e nei confronti della quale non era residuo alcun debito. Il medesimo appaltatore successivamente è stato dichiarato fallito.

Il Dirigente

Avv. Paolo Balzani